



A) TABELLA MINISTERIALE DELLE INDENNITA' PER MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – DELEGATA - DEMANDATA
(corrispondente a quella di cui al D.M. 180/2010 applicabile ai procedimenti di cui all'art. 5, commi 1-bis e 2 D.Lgs 28/2010)

A) Scaglione di valore della lite	B) Spesa a centro di interesse	C) Riduzione (B – 1/3 o 1/2)	D) Esito negativo (C + Iva)	E) Esito positivo (C + 1/4)	F) Indennità totale (E + Iva)
1) Fino a € 1.000,00	€ 65,00	€ 43,33 (- 1/3)	€ 52,86	€ 54,16	€ 66,08
2) Da € 1.001,00 a 5.000,00	€ 130,00	€ 86,66	€ 105,73	€ 108,32	€ 132,15
3) Da € 5.001,00 a 10.000,00	€ 240,00	€ 160,00	€ 195,20	€ 200,00	€ 244,00
4) Da € 10.001,00 a 25.000,00	€ 360,00	€ 240,00	€ 292,80	€ 300,00	€ 366,00
5) Da € 25.001,00 a 50.000,00	€ 600,00	€ 400,00	€ 488,00	€ 500,00	€ 610,00
6) Da € 50.001,00 a 250.000,00	€ 1.000,00	€ 633,33	€ 813,33	€ 791,66	€ 965,83
7) Da € 250.001,00 a 500.000,00	€ 2.000,00	€ 1.000,00 (- 1/2)	€ 1.220,00	€ 1.250,00	€ 1.525,00
8) Da € 500.001,00 a 2.500.000,00	€ 3.800,00	€ 1.900,00	€ 2.318,00	€ 2.375,00	€ 2.897,50
9) Da € 2.500.001,00 a 5.000.000,00	€ 5.200,00	€ 2.600,00	€ 3.172,00	€ 3.250,00	€ 3.965,00
10) Oltre € 5.000.001,00	€ 9.200,00	€ 4.600,00	€ 5.612,00	€ 5.750,00	€ 7.015,00

B) TABELLA MINISTERIALE DELLE INDENNITA' MEDIAZIONE VOLONTARIA
(corrispondente a quella di cui al D.M. 180/2010)

A) Scaglione di valore della lite	B) Spesa a centro di interesse	C) Esito negativo (B + Iva)	D) Esito positivo con accordo (B + 1/4 + Iva)	E) Esito negativo con proposta (B + 1/5 + Iva)	F) Esito positivo con proposta (B + 1/5 + 1/4 + Iva)
1) Fino a € 1.000,00	€ 65,00	€ 79,30	€ 99,13	€ 95,16	€ 118,95
2) Da € 1.001,00 a 5.000,00	€ 130,00	€ 158,60	€ 198,25	€ 190,32	€ 237,90
3) Da € 5.001,00 a 10.000,00	€ 240,00	€ 292,80	€ 366,00	€ 351,36	€ 439,20
4) Da € 10.001,00 a 25.000,00	€ 360,00	€ 439,20	€ 549,00	€ 527,04	€ 658,80
5) Da € 25.001,00 a 50.000,00	€ 600,00	€ 732,00	€ 915,00	€ 878,40	€ 1.098,00
6) Da € 50.001,00 a 250.000,00	€ 1.000,00	€ 1.220,00	€ 1.525,00	€ 1.464,00	€ 1.830,00
7) Da € 250.001,00 a 500.000,00	€ 2.000,00	€ 2.440,00	€ 3.050,00	€ 2.928,00	€ 3.660,00
8) Da € 500.001,00 a 2.500.000,00	€ 3.800,00	€ 4.636,00	€ 5.795,00	€ 5.612,00	€ 6.954,00
9) Da € 2.500.001,00 a 5.000.000,00	€ 5.200,00	€ 6.344,00	€ 7.930,00	€ 7.612,80	€ 9.516,00
10) Oltre € 5.000.001,00	€ 9.200,00	€ 11.224,00	€ 14.030,00	€ 13.468,80	€ 16.836,00



CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ

1. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
2. Per le spese di avvio è dovuto da ciascuna parte o centro di interesse, per lo svolgimento del primo incontro:
 - a) un importo di euro 40,00 più iva per complessivi euro 48,80, per le liti di valore fino a euro 250.000,00, ovvero di valore "indeterminato" ma compreso entro euro 250.000,00, oltre alle spese vive documentate;
 - b) euro 80,00 più iva per complessivi euro 97,60, per le liti di valore superiore a euro 250.000,00, ovvero di valore "indeterminato" ma superiore a euro 250.000,00, oltre spese vive documentate.
3. Le spese di avvio sono pagate dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione, al momento della sua adesione al procedimento. L'importo è dovuto anche in caso di mancato accordo.
4. Per i procedimenti obbligatori è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella A) delle indennità, mentre, per i procedimenti facoltativi, è dovuto l'importo indicato nella tabella B) delle indennità.
5. L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella:
 - a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
 - b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;
 - c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo;
 - d) nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1-bis e comma 2, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;
4. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato. Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al dm 180/2010, sono derogabili.
5. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
6. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, il mediatore, in contraddittorio con le parti, ne stabilisce il valore ai soli fini dell'applicazione dello scaglione delle indennità. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento applicabile secondo il valore effettivo dell'accordo.
7. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. Il regolamento di procedura dell'organismo prevede che le indennità debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo.
8. Le spese di mediazione comprendono anche il compenso del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 28/2010.
9. Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.
10. Per il valore "Indeterminato" si applica lo scaglione di valore da € 50.000 a € 250.000.